

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3 ☒ 0445741921

e-mail: segreteria@comune.arsiero.vi.it

pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it



Prot. n° 4672 ag/AG

Arsiero li 05 maggio 2017

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL RIFUGIO RUMOR SITO IN LOCALITÀ CAMPOMOLON DAVANTI.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

RENDE NOTO

1. PREMESSA

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dalle condizioni fissate dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827 (art. 73 comma 1, lettera C e art. 76) e dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n° 91 S.O.).

1.2. Stazione appaltante responsabile della gara

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, è:

- *Ente:* COMUNE DI ARSIERO
- *indirizzo:* Piazza F. Rossi, n° 6
- *telefono:* 0445 741305 int. 3 – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio
- *telefax:* 0445 741921
- *e – mail:* segreteria@comune.arsiero.vi.it
- *pec:* comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITD32.

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'asta.

Ufficio responsabile del procedimento: *SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO*

Responsabile del procedimento di gara – RUP: *geometra Andrea Gasparini* – Comune di Arsiero – Piazza F. Rossi n° 6 – telefono *0445 741305 int. 3* – telefax *0445 741921* – pec *comune.arsiero.vi@pecveneto.it*

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata – PEC (art. 40 del Codice).

1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ARSIERO con sede in Piazza F. Rossi n° 6, CAP 36011, Provincia di Vicenza

1.4. Procedura di gara

Asta pubblica con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. E per ulteriori 120 (centoventi) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura.

1.5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., determinato sulla base dei criteri e sub – criteri ai sensi del comma 8 dell'art. 95 del succitato decreto.

1.6. Determinazione a contrattare

La presente procedura a contrarre è stata approvata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio n° 120 del 05/05/2017, di avvio del procedimento di gara (art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

Il bando non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere, annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto, in caso di annullamento e/o revoca del bando nessun indennizzo sarà riconosciuto alle Ditte partecipanti alla gara.

1.7. Pubblicità

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Arsiero ed all'Albo Pretorio on line.

2. OGGETTO DELL'ASTA

2.1. Consistenza immobili

Gli immobili ubicati in località Campomolon Davanti sono composti dai seguenti locali:

- a) edificio principale costituito da due piani fuori terra. Al piano terra sono dislocati: la cucina, le due sale da pranzo ed il bar. Al piano primo ci sono: tre camere, un ripostiglio e due W.C.;
- b) locale deposito e sala macchine;
- c) locale deposito.

2.2. Dotazione impianti

L'immobile:

- non è servito da energia elettrica collegata alla linea di distribuzione ENEL, ma la stessa viene prodotta da gruppo elettrogeno diesel con potenza di 7 Kw monofase (potenza garantita al momento dell'acquisto nel 2006 ed a quota altimetrica s.l.m. – NON MANUTENTATO);
- è dotato di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pari a 4 Kw (al momento dell'installazione nel 2006) con accumulo in batterie a gel (acquistate nel 2010), i pannelli fotovoltaici sono Helios Technology modello H1350 – 100W – 12 volt, l'inverter è SMA modello Sunny Island, la ditta esecutrice dell'impianto è **ESPE s.r.l.** con sede a Grantorto (PD). I costi di gestione e manutenzione, ivi compresa la sostituzione delle batterie eventualmente non più ricaricabili sono a carico del concessionario;
- è dotato di approvvigionamento idrico autonomo (recupero acqua piovana / vasca di accumulo) della quale peraltro non è possibile garantire la portata. È altresì installato un impianto potabilizzatore a raggi UV installato nel 2006 (con costi di gestione e manutenzione a carico del concessionario);
- non è allacciato alla linea di distribuzione del gas metano. È altresì disponibile un serbatoio da lt. 2750 interrato per deposito GPL;
- l'impianto di riscaldamento è garantito con una termostufa a legna della ditta CADEL, ubicata in una sala nel piano rialzato, avente potenzialità di 28.500 Kcal/h completa di centralina elettronica multifunzione, temperatura acqua ed ambiente, allarme sonoro per sovratemperatura e mancata corrente, interfacciata per l'integrazione di acqua calda con impianto solare termico.

L'acqua calda viene prodotta tramite caldaia a GPL ed accumulata in un boiler da 1000 lt.

2.3. Dotazione locali

I locali sono privi di arredi ed in particolare è a totale carico del concessionario provvedere all'allestimento della cucina (frighi, frizzer, forni, fuochi, lavapiatti, macchine per il caffè, etc.), delle sale (tavoli, sedie, etc.), delle camere (letti, materassi, coperte, etc.) e di quanto ritenuto opportuno. I locali sono dotati di stufa a legna e di un caminetto in muratura al piano terra nelle sale da pranzo.

I locali che compongono l'unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con servitù attive e passive, apparenti e non, pertinenze, coerenze e diritti di sorta. Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di allestimento dei locali, finalizzati a renderlo idoneo all'attività cui sarà destinato, saranno ad esclusivo carico dell'utilizzatore *senza alcun diritto di restituzione e di rimborso* da parte dell'Ente. Tutte le autorizzazioni, certificati, permessi, agibilità, nulla osta e quant'altro previsto dalla normativa vigente e necessario per l'avvio, la conduzione e la gestione dell'attività, saranno ad esclusivo carico del concessionario.

I locali possego i requisiti per l'attività richiesta.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, prima dell'apertura dei locali, all'acquisizione della relativa autorizzazione per l'esercizio dell'attività (ora "REGISTRAZIONE DITTA"), previa verifica dei requisiti a cura del competente organo sanitario.

2.4. Viabilità

La viabilità di accesso è consentita attraverso la Strada Provinciale S.P. 92 dei Francolini, per la quale in alcuni periodi dell'anno e/o per particolari situazioni, non viene garantita la transitabilità.

È a carico del concessionario la gestione (manutenzione, sgombero della neve, pulizia, etc.) del tratto di viabilità di collegamento tra l'immobile e l'intersezione con la strada provinciale.

2.5. Manutenzione degli immobili

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni elencate e sottoscritte dal concessionario di cui al *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI*, di cui all'**Allegato B**) del presente avviso.

3. PREZZO A BASE D'ASTA

Il prezzo base d'asta è fissato in € **1.500,00** annui. L'importo è fuori campo IVA in quanto trattasi di canone di concessione.

A decorrere dal secondo anno di concessione il canone verrà automaticamente aggiornato annualmente per l'intero montante della rivalutazione ISTAT nell'anno precedente, senza necessità di richiesta scritta.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

4.1. Requisiti in ordine generale

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)¹ nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

¹ «Operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n° 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n° 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n° 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n° 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente bando.

4.2. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere,

– *ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016:*

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

OVVERO

d'impegnarsi, pena la revoca dell'aggiudicazione da formalizzare prima della firma del contratto, a procedere con l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n° 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;

– *ed ai sensi del D.Lgs. n° 59/2010 e delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2026 e 2029 del 03/08/2010:*

- c) i requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. n° 59/2010;

4.3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n° 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- una o più situazioni tra quelle elencate dall’art. 71 del D.Lgs. n° 59/2010;

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.

L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nell’**Allegato A**).

4.4. RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:

- 1) per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi gestirà la malga; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata alla gestione della malga.
- 2) I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84 D.Lgs. n° 50/2016.
- 3) L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- 4) Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- 5) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- 6) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7) È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 16 e 17, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- 8) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
- 9) *Omissis*.
- 10) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 11) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
- 12) Le disposizioni di cui all'articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
- 13) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
- 14) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- 15) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

- 16) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- 17) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016, in base a:

- *elementi economici*
- *elementi tecnici*

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura tecnica e di natura economica.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

– Offerta economica	25
– Offerta tecnica	<u>75</u>
<i>Totale</i>	<i>100</i>

SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA:

b.1) Esperienza	10
b.2) Realizzazione serramento per protezione ingresso (bussola)	25
b.3) Tinteggiatura balconi	10
b.4) Realizzazione recinzione pascolo	5
b.5) Miglioria aree verdi	5
b.6) Migliorie allo stabile proposte dal concorrente	max 20

Le migliorie che il concorrente eventualmente si impegna a fare, di cui al punto b.6), dovranno essere realizzate nell'anno indicato in sede di offerta, e comunque entro il terzo anno (anno 2019). I lavori dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e realizzati sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

6. INTERVENTI PRIORITARI DA REALIZZARE

L'aggiudicatario, con la **partecipazione alla gara**, s'impegna ad eseguire entro il **31/06/2017** gli interventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunali e di seguito indicati:

- *tinteggiatura locali al piano primo;*
- *sistemazione steccato esterno;*

I lavori suddetti dovranno essere realizzati in conformità a quanto descritto nel disciplinare di gara, e secondo le indicazioni ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

7. CAUZIONI E GARANZIE

La cauzione per la partecipazione dell'asta è stabilita nell'importo posto a base d'asta, quindi pari ad **€ 300,00(trecento)**.

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di costituzione:

- ✓ *della cauzione per la partecipazione;*
- ✓ *della cauzione definitiva;*
- ✓ *della polizza di assicurazione per la copertura del rischio locativo e responsabilità civile verso terzi;*

si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire,

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22 MAGGIO 2017

al seguente indirizzo:

**COMUNE DI ARSIERO – Ufficio Protocollo
Piazza F. Rossi n° 6
36011 – ARSIERO (VI)**

tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un PLICO chiuso siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente, con relativo indirizzo e la dicitura **“ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL RIFUGIO RUMOR”**. Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, il quale dovrà apporre all'esterno del plico l'ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine **indipendentemente** dalla data del timbro postale. Per quanto riguarda la documentazione, le modalità di presentazione e *le cause di esclusione* si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

9. PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura della procedura, in forma pubblica, si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Arsiero, sita in Piazza F. Rossi n° 6, in prima seduta pubblica **alle ore 16:30 del giorno 23 MAGGIO 2017** ed in seconda seduta pubblica **alle ore 11:30 del giorno 24 MAGGIO 2017**.

Per i contenuti delle fasi si fa rinvio a quanto disposto dal disciplinare di gara.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC *comune.arsiero.vi@pecveneto.it*, entro, e non oltre, la data del **16/05/2017**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite entro il giorno **18/05/2017**. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web *www.comune.arsiero.vi.it*.

11. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE

11.1. Pagamento del canone

Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato in una unica rata entro e non oltre il **30 APRILE**. Il pagamento del canone del primo anno sarà versato prima della stipula del contratto.

11.2. Durata della concessione eventuale proroga

La concessione ha la durata di **CINQUE anni** naturali e consecutivi dalla firma del contratto.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale prorogare con nuova concessione sulla base della richiesta del concessionario e previa valutazione positiva della gestione effettuata a seguito dell'aggiudicazione del presente avviso d'asta.

Il concessionario ha la possibilità di risoluzione anticipata del presente contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di **UN ANNO**.

11.3. Periodo di apertura

Il concessionario dovrà garantire un'apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile al fine di valorizzare il rifugio, senza chiedere alcun onere / danno al Comune in caso di mancati introiti o spese assunte, ivi compresa l'eventuale perdita economica per la chiusura della viabilità di accesso.

11.4. Finalità dell'affidamento della concessione

Gli obiettivi che s'intendono perseguire nella gestione del Rifugio Rumor devono essere:

- offrire un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli escursionisti;
- offrire una struttura di appoggio agli escursionisti;
- informare e responsabilizzare gli escursionisti in merito alle opportunità di effettuare percorsi, agli eventuali rischi connessi, promovendo l'attività escursionistica nel territorio del Comune di Arsiero e nelle zone contigue, quale occasione di ricreazione e di conoscenza dell'ambiente naturale, delle sue risorse, della storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale;
- favorire e promuovere lo sviluppo turistico e l'immagine del Comune di Arsiero attraverso anche l'organizzazione di manifestazioni culturali.

11.5. Ulteriori disposizioni ed obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà:

- a. utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è stata destinata, considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristoro, primo soccorso, informazione ed altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano;
- b. garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi impianti, attrezzature e suppellettili) e dell'area esterna di pertinenza, nonché provvedendo alla raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti con periodico trasporto degli stessi più a valle nella zona di raccolta;
- c. provvedere allo sfalcio dell'erba dell'area circostante e di pertinenza del Rifugio;
- d. segnalare tempestivamente al Comune di Arsiero la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- e. tenere e far tenere un comportamento consono, nel rispetto e nella tutela dell'immagine del rifugio stesso;
- f. garantire un'apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile;
- g. garantire l'apertura del rifugio, su richiesta del Comune di Arsiero, formulata con preavviso di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell'Ente (attività culturali, di educazione ambientale, ricerca, ecc.) nonché in occasione dell'esecuzione di eventuali lavori;
- h. segnalare l'apertura del rifugio mediante apposizione della bandiera;
- i. custodire il materiale sanitario e di primo soccorso;
- j. praticare, nel periodo di apertura stagionale, i prezzi indicati nel tariffario affisso all'interno del rifugio, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione;
- k. provvedere agli adempimenti in tema di pubblicità, comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche del rifugio;
- l. dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti in merito alle opportunità del territorio contiguo e sulla sentieristica locale, responsabilizzandoli, nel contempo, in merito ad eventuali rischi ed alle condizioni di allenamento richieste;
- m. esporre e distribuire il materiale promozionale ed informativo concesso / autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o dalle altre associazioni riconosciute dal Comune e collaborare con le stesse alla realizzazione delle iniziative culturali che l'Amministrazione comunale intenda proporre in loco;

- n. comunicare preventivamente al Comune di Arsiero tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell'ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi ecc.) alle quali l'Amministrazione comunale potrà negare lo svolgimento solo in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc.);
- o. provvedere, alla chiusura stagionale del rifugio, al riordino ed alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche invernali;
- p. il gestore dovrà presentare annualmente al Comune di Arsiero una relazione sull'andamento delle attività svolte, in particolare con i dati dei giorni di apertura e di afflusso al rifugio, e sugli interventi di miglioria eventualmente realizzati e/o da realizzare sulla base degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Allegato D;
- q. durante il periodo di chiusura, dovranno essere effettuati sopralluoghi periodici (**almeno 2 al mese**) al fine di verificare lo stato dell'edificio ed in particolare verificare i locali, gli infissi, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, e di quant'altro che potrebbe essere oggetto di deperimento / danneggiamento mentre rimane incustodito. Le date dei sopralluoghi dovranno essere prontamente comunicate al Comune di Arsiero e riportate nella relazione di cui al punto precedente;
- r. finché il rifugio rimarrà aperto, in caso di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio, resta a carico del concessionario la pulizia o sgombero dalla neve o dal ghiaccio anche della strada necessaria a raggiungere il rifugio, a partire dall'intersezione con la Strada Provinciale, posta a circa 50 metri;
- s. essere collocata la cartellonistica relativa a:
 1. divieto di fumo;
 2. divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e la somministrazione di bevande alcoliche superiori a 21°;
 3. alle tabelle relative alla somministrazione di alcolici, previste dalla Legge n° 120/2010, se effettuata oltre le ore 24:00;

11.6. Penali

La mancata osservazione dei sottoriportati impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei sottoriportati divieti, comporta l'applicazione di una penale, pari ad un quinto del canone annuale di concessione, per ogni mancanza / trasgressione accertata:

- A. apertura del rifugio per meno di 120 giorni (eccetto eventuali condizioni di forza maggiore debitamente accertate dal Comune di Arsiero);
- B. mancati sopralluoghi di verifica durante il periodo di chiusura ovvero mancata comunicazione delle date dei sopralluoghi;
- C. mancato riordino e pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche invernali, prima della chiusura stagionale;
- D. mancata custodia, cura e conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresi impianti, attrezzature e suppellettili) e dell'area esterna di pertinenza durante il periodo di apertura;
- E. mancata pulizia delle vasche di raccolta acqua piovana e impianto trattamento e distribuzione acqua;
- F. mancato svuotamento annuale vasche ed impianto smaltimento reflui;
- G. mancata manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nel *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE*;

Saranno inoltre addebitati i costi effettivamente sostenuti dal Comune di Arsiero, per manodopera e forniture, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal concessionario ma necessari al fine di mantenere in buono stato di conservazione tutte le strutture della malga.

12. RISOLUZIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO (ART. 1454 DEL C.C.)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Comune potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni.

13. RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO (ART. 1456 DEL C.C.)

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) manutenzione carente del rifugio, dei locali di servizio e dell'area esterna di pertinenza;
- b) mancato versamento del canone nel termine stabilito;
- c) danneggiamenti alla struttura e necessità di interventi di manutenzione straordinaria a causa della mancata verifica durante il periodo di chiusura;
- d) tenuta di un comportamento non consono del concessionario e dei frequentatori, nel rispetto e nella tutela dell'immagine del rifugio stesso e del Comune di Arsiero;
- e) modifica non autorizzata delle destinazione d'uso dell'immobile;
- f) gravi inadempimenti e/o violazioni alle norme igienico – sanitarie contestati dal Servizio Sanitario dell'Azienda ULSS;
- g) mancata realizzazione degli interventi di miglioria previsti e sottoscritti nell'*Allegato D* ovvero realizzazione non conforme a quanto concordato con l'Amministrazione Comunale ovvero realizzati senza la verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio ovvero non rispettando la tempistica indicata dal concorrente per la realizzazione degli interventi.

14. DIVIETI

È vietata ogni forma di **sub** – **concessione**. È inoltre ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente.

15. DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione – contratto allorché si verifica la perdita anche di **uno solo** dei requisiti per la partecipazione di cui al sopra indicato punto 4.

16. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4;
- c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

L'aggiudicazione diviene definitiva con il provvedimento di cui alla precedente lettera c).

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti, di cui al precedente punto 4, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n° 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

17. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante:

- la cauzione nella misura del 20% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto e le garanzie di cui al punto 7 del bando e del disciplinare di gara;
- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di cui alla precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della nuova concessione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Le spese contrattuali, tutte a carico del concessionario, saranno definite prima della stipula da parte del Segretario Comunale.

18. PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Per la redazione del piano si dovrà, valutando i rischi nel comparto bar/ristorazione, in particolare i rischi "*biologico*" e "*chimico*" le cui misure di prevenzione e protezione possono essere assunte dal Datore di lavoro utilizzando le procedure del manuale di HACCP le cui procedure, volte alla sicurezza alimentare, andranno semplicemente integrate tenendo conto dei principi di sicurezza e salute sul lavoro. Per quanto riguarda il rischio meccanico collegato all'uso delle attrezzature, è necessario compiere l'inventario esatto di tutto ciò che è presente all'interno dell'esercizio e verificare la sua congruità con la marcatura CE e con le caratteristiche essenziali di sicurezza. L'applicazione di elementari norme e procedure di evacuazione completa il quadro delle necessità urgenti per la valutazione dei rischi. Il piano dovrà contenere, in via sommaria:

- la descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell'azienda, delle lavorazioni e mansioni);
- l'individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
- la definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure).

Il personale impiegato nell'attività da svolgere deve frequentare corsi di formazione in merito a:

- sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
- formazione in materia di gestione delle situazioni di emergenza (primo soccorso, antincendio);
- utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario dovrà redigere entro 60 giorni dall'aggiudicazione il proprio piano HACCP, contenente le **norme di autocontrollo** per la **sicurezza alimentare** e sanitaria necessarie all'attività

da svolgere, dove deve essere certificata la conoscenza in merito a quanto sia necessario all'igiene degli alimenti e delle bevande che tratta, ed i rischi e di conseguenza le buone abitudini che permettono di evitarli e prevenirli.

19. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Il Concessionario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.

20. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza.

21. DISPOSIZIONI VARIE

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e del D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii., si informa che avverso la determinazione di approvazione del presente bando di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del bando.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla materia.

Il riferimento operato nel presente bando alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti.

22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n° 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n° 445 del 2000;

23. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni sul bando di gara e di carattere tecnico, e per la presa visione dei luoghi, l'Ufficio Tecnico Comunale è disponibile nei seguenti orari di apertura al pubblico:

– *LUNEDÌ* *17.00 – 18.30;*

- **GIOVEDÌ** 09.30 – 13.00;
ovvero a seguito di prenotazione:
- telefono 0445 741305 interno 3
- telefax 0445 741921
- e – mail: llpp@comune.arsiero.vi.it.
- pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n° 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12/04/2006, n° 184.

25. DISCIPLINARE DI GARA

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.

26. MODELLI ALLEGATI

Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana.

Il Responsabile Settore LL.PP.
Ambiente e Patrimonio
geometra Andrea Gasparini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/09/2005 e s.m.i.)